



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore Bancario finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 14 giugno 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo (privo di data, ma presumibilmente anteriore al 8.9.2010) il ricorrente ha richiesto all'intermediario "la cancellazione della fideiussione" da lui rilasciata e la propria "liberazione" dalle obbligazioni assunte. La banca, con lettera del 8.9.2010 indirizzata al debitore garantito (e non al fideiussore), ha respinto la "proposta di cancellazione della fideiussione".

Di conseguenza, con ricorso del 21.3.2011, il fideiussore ha richiesto lo svincolo della fideiussione, motivandolo sul fatto che aveva ceduto le quote della società che era il debitore principale. Con controdeduzioni del 12.5.2011 l'intermediario ha ribadito la legittimità del proprio operato, dichiarando che aveva già comunicato a voce al ricorrente che non intendeva liberarlo.

### DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come si è già osservato in precedenza, il ricorrente ha richiesto genericamente “lo svincolo della fideiussione”: il che va inteso, probabilmente, nel duplice significato di scioglimento dal rapporto fideiussorio e di liberazione dall’obbligazione garantita.

Quanto, in particolare, al primo aspetto vale la pena di notare che il contratto espressamente esclude il recesso da parte del fideiussore (art. 8). La clausola, la cui validità non è stata posta in dubbio dallo stesso ricorrente, è da ritenersi vincolante nella specie. Sicchè, senza il consenso dell’intermediario, il contratto non può essere sciolto. Ne deriva che per questo profilo il ricorso va respinto.

Analoga sorte vale anche per quanto riguarda l’aspetto della liberazione dall’obbligazione fideiussoria. Sul punto il contratto chiarisce che il fideiussore è tenuto all’integrale adempimento delle obbligazioni garantite fino a che queste sono state soddisfatte.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI